



Comune di Valtournenche

RELAZIONE VARIANTE NON SOSTANZIALE AL PRG

Testo integrato a seguito di integrazioni richieste nell'ambito del procedimento di verifica di assoggettabilità a VAS con lettera del 30/11/2020

Gennaio 2021

Testo integrato a seguito di osservazioni emerse nell'ambito del procedimento di verifica di assoggettabilità a VAS contenute nel PD n.1238 del 15/03/2021

E segnalazioni ditta Italgas

Maggio 2021

Testo modificato come da richieste contenute nel parere del Dipartimento soprintendenza per i beni e le attività culturali del 17/09/2021

Ottobre 2021

Integrazioni art.18 delle NTA del PRG;

Integrazioni art.39 delle NTA del PRG;

Previsione area a servizi per elisuperficie – Modifica tavola P4 del PRG;

Individuazione comprensorio attività di eliski – Modifica tavola P2 del PRG.

Marco Ing. FIOU

.....f.to digitalmente.....

INDICE

1. INTRODUZIONE.....	2
2. DESCRIZIONE DELLE SCELTE E MOTIVAZIONI.....	3
2.1. DESCRIZIONE QUALITATIVA E QUANTITATIVA DELLE SCELTE DELLA VARIANTE NON SOSTANZIALE E RELATIVA MOTIVAZIONE	3
2.2. CONFRONTO TRA LE SCELTE DELLA VARIANTE E LE NORME PER PARTI DI TERRITORIO DEL PTP (RIF. CARTA DI ASSETTO DEL TERRITORIO E DELL'USO TURISTICO - RIF. NORME DI ATTUAZIONE DEL PTP ART.10-19)	3
2.3. CONFRONTO TRA LE SCELTE DELLA VARIANTE E LE NORME PER SETTORI DEL PTP (RIF. CARTA DI ASSETTO DEL TERRITORIO E DELL'USO TURISTICO - RIF. NORME DI ATTUAZIONE DEL PTP ART. 20-40)	6
2.4. COERENZA CON LE PRESCRIZIONI COGENTI E PREVALENTI DELLE NTA DEL PTP.....	7
2.5. CONFRONTO TRA LE SCELTE DELLA VARIANTE E LE DISPOSIZIONI DELLA L.R. 11/98.....	8
2.6. CONFRONTO TRA LE SCELTE DELLA VARIANTE ED IL QUADRO URBANISTICO VIGENTE	10
3. PROCEDURA DA ADOTTARE	13
4. ALLEGATI	14
5. DICHIARAZIONE DI COERENZA CON IL PTP.....	15

Le integrazioni apportate all'interno del testo sono evidenziate in colore **verde**

Le integrazioni apportate all'interno del testo a seguito delle osservazioni emerse nell'ambito del procedimento di verifica di assoggettabilità a VAS contenute nel PD n.1238 del 15/03/2021 sono evidenziate in colore **azzurro**

Le modifiche apportate all'interno del testo per ottemperare a quanto richiesto dal Dipartimento soprintendenza per i beni e le attività culturali nell'ambito del parere di competenza del 17/09/2021 sono evidenziate in colore **arancio**

1. INTRODUZIONE

Il sottoscritto Ing. Marco Fiou della Soc. Alpteam Srl ha redatto la seguente relazione di accompagnamento alla Variante Non Sostanziale che il Comune intende approvare con Delibera di Consiglio Comunale secondo la procedura dell'art. 16 della L.R. 11/1998 e smi, ai sensi e per gli effetti della Deliberazione di Giunta Regionale n. 418 del 15.02.1999, pubblicata sul 1° Suppl. al B.U.R. n. 23 del 25.5.1999.

2. DESCRIZIONE DELLE SCELTE E MOTIVAZIONI

2.1. DESCRIZIONE QUALITATIVA E QUANTITATIVA DELLE SCELTE DELLA VARIANTE NON SOSTANZIALE E RELATIVA MOTIVAZIONE

La seguente variante non sostanziale è diretta ad apportare alcune integrazioni agli artt. 18 e 39 delle NTA di PRG al fine di adeguare le disposizioni alla l.r. n.9 del 17 marzo 1992 e s.m.i. in merito alle fasce di rispetto delle piste per lo sci alpino.

La variante è inoltre diretta a identificare all'interno della sottozona Fb2, destinata a servizi sportivi, una nuova destinazione a elisuperficie da utilizzare sia per soccorso che per la pratica dell'eliski.

La variante provvede ad individuare sulle carte di PRG il comprensorio all'interno del quale è ammessa l'attività di eliski nel territorio comunale e ad integrare le disposizioni normative per tale disciplina all'art.39 delle NTA di PRG.

L'esigenza dell'amministrazione è quella di disciplinare in modo corretto le attività legate allo sci alpino e all'eliski.

Con la presente variante non sostanziale, non è prevista l'imposizione di vincoli espropriativi.

2.2. CONFRONTO TRA LE SCELTE DELLA VARIANTE E LE NORME PER PARTI DI TERRITORIO DEL PTP (RIF. CARTA DI ASSETTO DEL TERRITORIO E DELL'USO TURISTICO - RIF. NORME DI ATTUAZIONE DEL PTP ART.10-19)

Relativamente al confronto tra le scelte della Variante e le Norme per settori del PTP, le aree oggetto della variante non sostanziale, coinvolgendo tutto il comprensorio sciistico e il comprensorio eliski, interessano diverse parti del territorio comunale e pertanto interessano svariati sistemi ambientali individuati sulla "Carta assetto generale" :

- sistema delle aree naturali (art.11 delle Norme di Attuazione del PTP);
- sistema dei pascoli (art.12 delle Norme di Attuazione del PTP);
- sistema boschivo (art.13 delle Norme di Attuazione del PTP);
- sistema fluviale (art.14 delle Norme di Attuazione del PTP);
- sottosistema a sviluppo integrato (art.15 delle Norme di Attuazione del PTP);
- sottosistema a sviluppo turistico (art.17 delle Norme di Attuazione del PTP);

La sottozona Fb2, interessata in modo puntuale dalla variante è individuata dal PTP nel sistema fluviale (art.14 delle Norme di Attuazione del PTP) e dal PRG nel sottosistema a sviluppo integrato (art.15 delle Norme di Attuazione del PTP):

L'art.10, comma 4 definisce i sistemi interessati dalla variante al PRG come segue:

- a) sistema delle aree naturali: comprende ambiti non interessati, se non marginalmente, da utilizzazioni antropiche che interferiscono significativamente nei processi naturali; il sottosistema dell'alta montagna comprende ambiti caratterizzati dalle cime più elevate e dalle masse glaciali complessivamente qualificanti lo specifico paesaggio montano;
- b) sistema dei pascoli: comprende ambiti caratterizzati prevalentemente, anche se non esclusivamente, dalle attività inerenti alla conduzione degli alpeggi e dalle relative infrastrutture;
- c) sistema boschivo: comprende ambiti caratterizzati prevalentemente, anche se non esclusivamente, dai boschi e dalle foreste, nonché dalle attività ad essi collegate; vi sono incluse le aree non coperte da boschi, ma funzionalmente, ecologicamente o paesisticamente connesse con i boschi stessi, quali *mayen*, radure, macereti, rocce, fasce di rinaturalizzazione ed aree di rimboschimento, arbusteti, aree insediate intercluse;
- d) sistema fluviale: comprende ambiti interessati, sotto il profilo idraulico, idrogeologico, geomorfologico, ecologico e paesistico, dalle dinamiche evolutive dei corsi d'acqua; vi sono incluse, oltre alle fasce fluviali di cui all'articolo 35, delle presenti norme, le aree, anche insediate od insediabili, nelle quali la disciplina degli usi e degli interventi non può prescindere dai loro rapporti specifici coi corsi d'acqua;
- e) sistema insediativo tradizionale: comprende ambiti caratterizzati dalla presenza di insediamenti e di attività tradizionali; nel sottosistema "a sviluppo integrato" tali ambiti sono interessati da processi di sviluppo che non comportano significative discontinuità nell'originario contesto rurale; nel sottosistema "a sviluppo residenziale" tali ambiti sono interessati da processi di sviluppo, prevalentemente residenziale, relativamente indipendenti dall'originario contesto rurale; nel sottosistema "a sviluppo turistico" tali ambiti sono interessati da processi di sviluppo, prevalentemente turistico, relativamente indipendenti dall'originario contesto rurale;

Si analizzano di seguito i soli sistemi interessati in modo puntuale, relativi alla sottozona Fb2.

Nel sistema fluviale (art.14 comma 1), da non confondersi con le fasce fluviali di cui all'art. 35, l'indirizzo caratterizzante è costituito dalla valorizzazione delle risorse idriche e dalla riqualificazione (RQ) degli ecosistemi fluviali e degli insediamenti esistenti, per usi ed attività agro-silvo-pastorali (A); sono inoltre ammessi, nel rispetto delle determinazioni di cui all'articolo 35, i seguenti interventi, soggetti a particolare attenzione riguardante gli insediamenti esistenti e la valorizzazione degli usi naturalistici e ricreativi:

- a) riqualificazione (RQ) per usi e attività di tipo: S, U1, U2;
- b) di trasformazione (TR1), alla condizione C2, per usi e attività di tipo: S1; S2; S3, limitatamente a ricreazione, tempo libero e sport; U1; U2;
- c) di trasformazione (TR2), alla condizione C3, per usi e attività di tipo: S1; S2; S3, limitatamente a ricreazione, tempo libero e sport; U1; U2, limitatamente ad attrezzature ricettive e di servizio.

Nel sottosistema a sviluppo integrato (art.15 comma 1) del sistema insediativo tradizionale l'indirizzo caratterizzante è costituito dalla riqualificazione (RQ) del patrimonio insediativo e del relativo contesto agricolo, per usi ed attività agroforestali e inerenti alla conduzione degli alpeggi (A) ed abitativi (U); sono inoltre ammessi interventi:

- a) di riqualificazione (RQ), per usi ed attività di tipo: S;
- b) di trasformazione (TR1), per usi ed attività di tipo: U1 e U2;
- c) di trasformazione (TR1), alla condizione C2, per usi ed attività di tipo: U1; U2, limitatamente ad attrezzature ricettive e di servizio;

Relativamente ai punti appena esposti:

- per interventi di “riqualificazione” (RQ) si intendono le opere volte a valorizzare le risorse ed il patrimonio esistenti e ad eliminare usi non compatibili, anche mediante trasformazioni edilizie o urbanistiche consistenti, che non aumentino però significativamente i carichi urbanistici ed ambientali;
- per interventi di “trasformazione” (TR) sono intese quelle opere volte ad introdurre sostanziali modificazioni delle risorse e del patrimonio esistente, anche mediante consistenti trasformazioni edilizie o urbanistiche degli usi;

La variante non sostanziale da approvare può essere intesa come un’azione di tipo (TR1 e RQ), volta all’infrastrutturazione di aree per servizi di rilevanza comunale legate alla sicurezza, allo sci alpino e all’attività di eliski in prossimità di aree urbanizzate mediante trasformazioni edilizie o urbanistiche che non aumentano però i carichi urbanistici ed ambientali.

Relativamente agli usi ed attività previste all’art. 9 comma 3 delle NAPTP la variante non sostanziale interessa prevalentemente usi ed attività a carattere pubblico e di servizio o di pubblico interesse (S1), e attività sportive (S3).

Ai sensi dell’art. 19 delle NAPTP secondo cui il territorio può essere ripartito in parti come sottosistemi che hanno relazioni ecologiche, paesaggistiche e funzionali specifici si sono individuate per Valtournenche le seguenti unità locali.

- a) L’unità locale n. 21 denominata “Bassa Valtournenche”, interessa sostanzialmente piane prative insediate intervallate da strettoie, confini dell’edificato, mete visive, canali di fruizione, margini e bordi, nelle unità di paesaggio VD “tratto di fondovalle a sviluppo discontinuo da Ussin a Mayen”;
- b) L’unità locale n. 22 denominata “Da Valtournenche al Mont-Cervin”, interessa relazioni ecologiche e funzionali tipiche delle testate di valle caratterizzata da morfologie eccezionali della parte in quota e il contrasto tra natura e insediamento turistico.

Relativamente agli orientamenti definiti per unità locali che interessano, nell’area oggetto della variante non sostanziale più puntuale (Fb2) si sono rilevati i seguenti orientamenti:

- di “mantenimento” (MA) per canali di fruizione e punti panoramici “strada di fondovalle per Valtournenche”;
- di “riqualificazione” (RQ) per siti di particolare integrazione paesaggistica: “villages con intorni alterati”;
- di “trasformazione” (TR1) per integrazione servizi e risorse turistiche.

2.3. CONFRONTO TRA LE SCELTE DELLA VARIANTE E LE NORME PER SETTORI DEL PTP (RIF. CARTA DI ASSETTO DEL TERRITORIO E DELL'USO TURISTICO - RIF. NORME DI ATTUAZIONE DEL PTP ART. 20-40)

I settori considerati dal PTP sono oggetto del Titolo III NAPTP e riguardano: trasporti; progettazione ed esecuzione delle strade e degli impianti a fune; infrastrutture; servizi; abitazioni; industria e artigianato; aree e insediamenti agricoli; stazioni e località turistiche; mete e circuiti turistici; attrezzature e servizi per il turismo; tutela del paesaggio sensibile; pascoli; boschi e foreste; difesa del suolo; attività estrattive; fasce fluviali e risorse idriche; agglomerati di interesse storico, artistico, documentario o ambientale; beni culturali isolati; siti di specifico interesse naturalistico; parchi e aree di valorizzazione naturalistica; aree di specifico interesse paesaggistico, storico, culturale o documentario e archeologico.

Sono di seguito considerati i settori interessati in relazione alle scelte operate dalla variante non sostanziale al PRG.

Art. 23 "Servizi"

La variante interessa servizi di rilevanza locale per la previsione di nuovi servizi in aree già destinate a servizi.

Art. 26 "Aree ed insediamenti agricoli"

La variante interessa le aree agricole nelle sole aree ricomprese nel comprensorio sciistico **e di eliski.**

Art. 27 "Stazioni e località turistiche"

La variante interessa la stazione turistica implementando i servizi e disciplinando lo sci alpino **e l'attività di eliski.**

Art. 29 "Attrezzature e servizi per il turismo"

La variante prevede servizi per il turismo.

Art. 30 "Tutela del paesaggio sensibile", Art. 31 "Pascoli", Art. 32 "Boschi e foreste"

La variante interessa in modo marginale aree di paesaggio sensibile e interessate da boschi e pascoli per la compresenza del comprensorio sciabile **e del comprensorio per l'attività di eliski.**

Art. 38 "Siti di specifico interesse naturalistico"

La variante interessa in modo marginale aree di interesse naturalistico per la compresenza del comprensorio sciabile, **il comprensorio per la pratica dell'eliski non include al suo interno aree di interesse naturalistico.**

Art. 40 "Aree di specifico interesse paesaggistico, storico, culturale o documentario e archeologico"

Le aree interessate dalla variante sono in parte comprese in aree di specifico interesse paesaggistico, in particolare il nuovo servizio previsto ricade in area tutelata per legge ai sensi del d.lgs. 42/2004, art.142, comma 1 lettera c), ovvero nella fascia di 150 metri dalle sponde di corsi d'acqua.

Relativamente ai progetti ed ai programmi strategici le aree interessate dalla variante non sono coinvolte in uno specifico settore dell'attività regionale.

Nello specifico capitolo 4.2 "Indicazioni per i progetti e programmi integrati" l'area in oggetto rientra ne:

- progetto operativo integrato di rilievo subregionale PTIL 6 "Valtournenche".

Questo progetto è indirizzato alla integrazione delle attrezzature delle stazioni turistiche della Valtournenche con particolare attenzione alle modalità per l'accessibilità turistica durante il periodo invernale.

- progetto operativo integrato di rilievo regionale PMIR 6 "Alte vie e altri sentieri escursionistici".

Questo progetto comprende la riqualificazione e il completamento dei percorsi attrezzati lungo i seguenti itinerari, che costituiscono il sistema escursionistico in quota più importante della regione tra cui il tour di Grand-Paradis.

- progetto operativo integrato di rilievo regionale PMIR 7 "Turismo invernale".

Questo progetto ha lo scopo di attivare un sistema di azioni per il coordinamento dell'offerta regionale di servizi e attrezzature per il turismo invernale ed è finalizzato all'integrazione tra diverse prestazioni assicurate da ciascuna stazione turistica e tra le stazioni turistiche, nell'indirizzo di rendere disponibili ventagli di offerte completi entro i grandi comprensori turistici: del Mont-Blanc, del Rutor, del Monte Rosa, del Mont-Cervin, del Grand-Paradis, della Comba Freida, testata della valle di Champorcher, ecc.

Dall'analisi di cui sopra, emerge che l'iniziativa del Comune di implementare i servizi e regolamentare al fine di garantire la funzionalità delle piste di sci **ed individuare il comprensorio per l'attività di eliski**, è in sintonia con gli orientamenti di progetti e programmi di interesse regionale e subregionale.

2.4. COERENZA CON LE PRESCRIZIONI COGENTI E PREVALENTI DELLE NTA DEL PTP

Art. 20 (Trasporti) comma 9.

La variante proposta non riguarda trasporti.

Art. 21 (Progettazione ed esecuzione delle strade e degli impianti a fune) comma 1, lettera b).

La variante proposta non interessa strade o impianti a fune.

Art. 23 (Servizi) prescrizione mediata.

La variante proposta implementa i servizi.

Art. 25 (Industria e artigianato) comma 7.

La variante proposta non riguarda attività di industria e artigianato.

Art. 26 (Aree ed insediamenti agricoli) comma 6.

La variante proposta non interessa trasformazioni sostanziali del paesaggio agrario tradizionale.

Art. 29 (Attrezzature e servizi per il turismo) comma 6.

La variante proposta non interessa strutture ricettive.

Art. 32 (Boschi e foreste) comma 7.

La variante proposta non prevede infrastrutture stradali.

Art. 33 (Difesa del suolo) commi 1, 3 e 4.

La variante proposta non incide sui vincoli imposti da terreni soggetti a rischio di valanghe o slavine; per terreni soggette a frana o soggetti a inondazioni sono salve le disposizioni di cui alla L.R. 11/1998 e deliberazioni di Giunta Regionali in vigore tra cui la DGR 2939/2008.

Art. 34 (Attività estrattiva) commi 3 e 5.

La variante proposta non interessa attività estrattiva.

Art. 35 (Fasce fluviali e risorse idriche) commi 1, 2 e 5.

La variante proposta non aggrava la situazione per effetto dai vincoli imposti da terreni soggetti a rischio di esondazioni e inondazioni, non interessa **direttamente** il sistema fluviale.

Art. 35 (Fasce fluviali e risorse idriche) comma 9.

La variante proposta non aggrava la situazione per effetto dai vincoli imposti dai terreni soggetti a distanza da opere di captazione destinate al consumo umano.

Art. 37 (Beni culturali isolati) comma 3

La variante proposta non interessa beni culturali.

Art. 38 (Siti di specifico interesse naturalistico) commi 1, 2, 3 e 4

Le aree interessate dalla variante proposta sono in parte comprese in siti di specifico interesse naturalistico **in maniera trasversale per quanto attiene le piste di sci alpino.**

Art. 40 (Aree di specifico interesse paesaggistico, storico, culturale o documentario e archeologico) comma 1, 2 e 3

Le aree interessate dalla variante sono in parte comprese in aree di specifico interesse paesaggistico.

2.5. CONFRONTO TRA LE SCELTE DELLA VARIANTE E LE DISPOSIZIONI DELLA L.R. 11/98

Ai sensi della lettera d), comma 1, dell'art. 14 della Lr 11/98 e smi, le varianti al PRG che non rientrano nelle categorie di cui alle lettere a), b) e c), costituiscono varianti non sostanziali.

Le varianti proposte costituiscono varianti non sostanziali

Al comma 7 dell'art. 14 della Lr 11/98 e smi vengono individuate le modifiche non costituenti variante di cui alla lettera c), comma 1, dell'art. 14 della Lr 11/98 e smi, la presente variante non sostanziale contiene anche modifiche non costituenti variante.

Ai sensi del comma 3, dell'art. 12bis della l.r. 11/98 e s.m.i. la VAS costituisce per il PRG e le sue varianti parte integrante del procedimento di adozione e approvazione. La VAS è avviata dal Comune e si articola in più fasi, la prima fase è quella di svolgimento della verifica di assoggettabilità.

Relativamente alla Legge Regionale 11/1998 e s.m.i. il Consiglio Comunale deve provvedere all'adozione della variante non sostanziale ai sensi dell'art.16 comma 2, previo parere delle strutture regionali competenti in materia di tutela dei beni culturali e del paesaggio.

Coerenza con le disposizioni della L.R. 11/98:

Art. 22 (Zone territoriali)

La variante proposta incide su sottozona di tipo A, Ba, Bb, Bd, Be, Cb, Cd, Eb, Ec, Ed, Ee, Ef, Eg, Eh e Fb individuate dalle carte del PRG vigente, secondo l'art. 22, comma 1 della L.R. 6 aprile 1998, n. 11, e rappresentate nelle tavole P4 – *Carta della zonizzazione, servizi e viabilità del PRG*.

La variante non modifica superfici territoriali ed indici urbanistici.

Per quanto attiene alle sottozone di tipo Ba, Be, Cd, Ee, Ef e Eh riguarda esclusivamente le porzioni interessate dall'area sciabile ed in particolare dalle piste di sci.

Nel comprensorio per la pratica dell'eliski ricadono sottozone di tipo A, Ba, Bb, Bd, Be, Cb, Cd, Eb, Ec, Ed, Ee, Ef, Eg, Eh e Fb.

Per quanto attiene alle sottozone di tipo Fb la variante riguarda in modo puntuale la sola sottozona Fb2

SOTTOZONA	LOCALITA'	SISTEMA AMBIENTALE	NOTE
Fb2	<i>La Maisonnasse</i>	SI	area tutelata per legge ai sensi del d.lgs. 42/2004, art.142, comma 1 lettera c)

Art. 33 (Aree boscate)

La variante proposta interessa sottozona in cui sono presenti aree boscate, è soggetta alle disposizioni di detto articolo.

Art. 34 (Zone umide e laghi).

La variante proposta non è soggetta alle disposizioni di detto articolo in quanto fuori dal vincolo per aree umide e laghi.

Art. 35 (Classificazione dei terreni sedi di frane e relativa disciplina d'uso).

La variante proposta non incide direttamente sui vincoli imposti da terreni soggetti a rischio di frane per le quali terreni sono salve le disposizioni di cui alla L.R. 11/1998 e s.m.i. e deliberazioni di Giunta Regionali in vigore tra cui la DGR 2939/2008.

Art. 36 (Disciplina d'uso dei terreni a rischio di inondazioni).

La variante proposta non incide direttamente sui vincoli imposti da terreni soggetti a rischio di inondazioni per le quali terreni sono salve le disposizioni di cui alla L.R. 11/1998 e s.m.i. e deliberazioni di Giunta Regionali in vigore tra cui la DGR 2939/2008.

Art. 37 (Classificazione dei terreni soggetti al rischio di valanghe o slavine e relativa disciplina d'uso).

Le aree interessate dalla variante proposta non incidono direttamente sui vincoli imposti da terreni a rischio di valanghe o slavine.

Art. 42 (Fasce di tutela, rispetto e protezione delle captazioni e delle opere di stoccaggio delle acque per consumo umano).

La variante proposta non incide sui vincoli imposti da eventuali fasce di tutela, rispetto e protezione delle captazioni e delle opere di stoccaggio delle acque per consumo umano.

Art. 43 (Ulteriori fasce di rispetto).

La variante proposta non incide sui vincoli imposti da eventuali fasce di rispetto dei cimiteri.

Art. 44 (Progetti e programmi integrati).

La variante proposta non incide sugli obiettivi delle linee programmatiche divise per progetti e programmi PTIL 6 "Valtournenche", PMIR 6 "Alte vie e altri sentieri escursionistici", PMIR 7 "Turismo invernale", come meglio descritto nella prima parte della presente relazione.

2.6. CONFRONTO TRA LE SCELTE DELLA VARIANTE ED IL QUADRO URBANISTICO VIGENTE

La presente variante non sostanziale non modifica il quadro urbanistico vigente.

La variante non sostanziale al PRG vigente prevede:

alla integrazione degli artt.18 e 39 delle NTA di PRG

La l.r. n.9 del 17 marzo 1992 e s.m.i. "Norme in materia di esercizio ad uso pubblico di piste di sci" all'art.3, comma 5bis recita:

"Per garantire la funzionalità delle piste, ai lati delle stesse sono assicurate fasce di rispetto nelle quali è vietato realizzare interventi edilizi, interventi comportanti trasformazioni territoriali o svolgere attività tali da ostacolarne l'utilizzo in sicurezza. La larghezza delle fasce di rispetto è pari a cinque metri, salvo che negli elaborati progettuali di cui al comma 5 non siano contemplate larghezze diverse in ragione delle peculiarità morfologiche della pista."

L'esigenza dell'amministrazione consiste nell'integrare le disposizioni normative delle NTA di PRG relative alle piste di sci in modo da allinearle alle disposizioni di legge vigenti, l.r. 9/1992, relativamente alle fasce di rispetto da garantire per la funzionalità delle piste.

Le prescrizioni normative integrate con la presente variante non sostanziale al PRG consistono in:

- inserimento del comma 6 in calce all'art.18 delle NTA di PRG come segue:
6. Le fasce di rispetto dalle piste da sci sono disciplinate all'art.39, comma 3, lettera b).
- integrazione della lettera b), comma 3 all'art.39 delle NTA di PRG come segue, in rosso il testo integrato:
b) a tale fine nelle aree occupate dalle piste è preclusa l'installazione di manufatti e costruzioni emergenti dal suolo che possano creare ostacolo alla funzionale pratica dello sci, quale elenco esemplificativo e non esaustivo, le recinzioni fisse, le vasche, i pozzetti e le aste porta irrigatori fisse, inoltre, ai sensi della legislazione vigente ^{NOTA}, per garantire la funzionalità delle piste, ai lati delle stesse sono previste fasce di rispetto di larghezza non inferiore a 5 metri dal confine delle piste nelle quali è vietato realizzare interventi edilizi, interventi comportanti trasformazioni territoriali o svolgere attività tali da ostacolarne l'utilizzo in sicurezza delle piste stesse
^{NOTA} L.R. 9/1992 e s.m.i., art. 3, comma 5bis

Vengono aggiornate le seguenti tavole:

- NTA** – aggiornamento Art.18, inserimento comma 6;
 - aggiornamento Art.39, integrazione comma 3, lettera b).

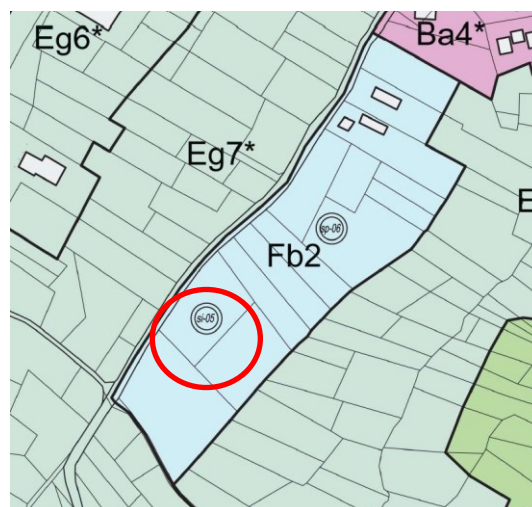
all'inserimento di area a servizi per elisuperficie nella sottozona Fb2

L'area interessata dalla variante è individuata dalle carte del PRG nella sottozona sotto individuata, secondo l'art. 22, comma 1 della L.R. 6 aprile 1998, n. 11 e rappresentate nelle tavole P4 – *Carta della zonizzazione, servizi e viabilità del PRG*:

SOTTOZONA	LOCALITA'	SISTEMA AMBIENTALE	NOTE
Fb2	<i>La Maisonnasse</i>	SI	

La variante al PRG nella sottozona destinata ai servizi di rilevanza comunale sopra indicata, a destinazione sportiva (sp06), individua un'ulteriore destinazione ad elisuperficie ed inserisce il simbolo **si05**. Per la destinazione ad elisuperficie potrà essere utilizzata la sola area ricompresa all'interno della recinzione del campo sportivo comunale.

L'esigenza dell'amministrazione consiste nel permettere in tale area la realizzazione di un'elisuperficie sia per il soccorso che per l'attività di eliski tale area rientra tra le aree di base previste nella cartografia dell'eliski redatta ai sensi della l.r. 15/1988 e DGR 1342/2016, in corso di approvazione.



Vengono aggiornate le seguenti tavole:

P4 – inserimento simbolo si05;

NTA – aggiornamento Art.61, inserimento si05 nella tabella della lettera a) relativa alla sicurezza.

all'inserimento del comprensorio per la pratica dell'eliski nella cartografia di PRG

La pratica dell'attività di eliski è regolamentata da apposito piano ai sensi della l.r. 15/1988 e DGR 1342/2016, la relativa cartografia, in corso di approvazione, individua la porzione di territorio comunale all'interno del quale tale attività viene ammessa, l'individuazione del comprensorio per l'attività di eliski, alla stregua dell'area sciabile, va inserito sulla tavola di PRG *"P2 - Carta degli elementi degli usi e delle attrezzature con particolare rilevanza urbanistica"* e l'attività va inserita tra quelle ammesse sul territorio nelle NTA di PRG.

L'esigenza dell'amministrazione consiste quindi, nell'ambito del procedimento di approvazione del piano di eliski, nell'integrare le tavole di PRG e le disposizioni normative delle NTA di PRG in modo da rendere coerente il piano di eliski con le disposizioni urbanistiche vigenti.

Le disposizioni normative integrate con la presente variante non sostanziale al PRG consistono in:

- inserimento del comma 6 in calce all'art.39 delle NTA di PRG come segue:

6. L'attività di eliski è ammessa sul territorio comunale nell'ambito della perimetrazione riportata nella tavola "P2 - Carta degli elementi degli usi e delle attrezzature con particolare rilevanza urbanistica", che ne individua il comprensorio, e secondo le prescrizioni contenute nel piano di eliski approvato ^{NOTA}.

NOTA DGR xxxx/2021

Vengono aggiornate le seguenti tavole:

P2 – inserimento perimetro comprensorio eliski;

NTA – aggiornamento Art.39, inserimento comma 6.

3. PROCEDURA DA ADOTTARE

Effettuata la verifica di assoggettabilità a VAS della variante al PRG secondo quanto disposto all'art.8 della L.R. 12/2009 e s.m.i., qualora la struttura competente la escluda dal processo di VAS, le modificazioni al PRG vigente, secondo quanto disposto dal combinato disposto dell'art. 16 e dall'art. 14, comma 1, lett. c) della L.R. 11/1998 e s.m.i., sono introdotte come segue.

Previo parere delle strutture regionali competenti in materia di tutela dei beni culturali e del paesaggio, ove incidano su beni tutelati ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n.42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n.137), dell'articolo 40 delle norme di attuazione del PTP e della l.r. 56/1983, le varianti non sostanziali sono adottate dal Consiglio comunale; questa è pubblicata nell'albo pretorio on-line e nel proprio sito web e depositata in pubblica visione per quarantacinque giorni consecutivi; contestualmente alla pubblicazione copia della variante adottata è trasmessa alla struttura regionale competente in materia di urbanistica al fine della formulazione di eventuali osservazioni. Chiunque può formulare osservazioni, limitatamente agli ambiti e alle previsioni della variante fino allo scadere del termine predetto. Le osservazioni sono espresse nel pubblico interesse e il loro accoglimento non può avere natura di nuova variante sostanziale generale o parziale.

Sulle osservazioni si pronuncia il Comune che dispone, ove del caso, i conseguenti adeguamenti della variante non sostanziale; questi non comportano una nuova pubblicazione.

La variante non sostanziale assume efficacia con la pubblicazione, nel Bollettino ufficiale della Regione, della deliberazione di approvazione del Comune. La deliberazione medesima è resa pubblica nei siti web della Regione e del Comune interessato.

Entro trenta giorni dall'approvazione della variante non sostanziale, il Comune trasmette alla struttura regionale competente in materia di urbanistica, su supporto informatico firmato digitalmente, una copia della variante non sostanziale approvata, nonché una copia su supporto cartaceo conforme all'originale.

Ai sensi dell'art.89 del D.P.R. 380/2001, gli strumenti urbanistici e relative varianti vanno trasmessi alle strutture regionali competenti in materia di sismica, per il parere di competenza, prima della delibera di adozione del Consiglio comunale, ai fini della verifica della compatibilità delle previsioni con le condizioni geomorfologiche del territorio. Il competente ufficio tecnico regionale deve pronunciarsi entro sessanta giorni dal ricevimento della richiesta dell'amministrazione comunale. In caso di mancato riscontro il parere deve intendersi reso in senso negativo.

4. ALLEGATI

A. Piano regolatore generale vigente:

- P4 – Carta della zonizzazione, servizi e viabilità del PRG – estratto;
- Norme Tecniche di Attuazione - estratti;

B. Varianti e modificazioni al Piano regolatore generale:

- P4 – Carta della zonizzazione, servizi e viabilità del PRG – estratto;
- Norme Tecniche di Attuazione - estratti;
- P2 - Carta degli elementi degli usi e delle attrezzature con particolare rilevanza urbanistica – tavole complete;

5. DICHIARAZIONE DI COERENZA CON IL PTP

Il sottoscritto Marco Ing. Fiou

DICHIARA

che la presente Variante Non Sostanziale finalizzata a modifiche alle NTA di PRG, ad individuare un'area a servizi nella Tavola P4 di PRG e ad individuare il comprensorio per l'attività di eliski nella Tavola P2 di PRG è coerente con le scelte del PTP non soltanto nella rispondenza con le norme cogenti e prevalenti ma anche con l'armonizzazione degli indirizzi e le prescrizioni mediate del PTP stesso.

05/10/2021

Marco Ing. FIOU

..... f.to digitalmente

A

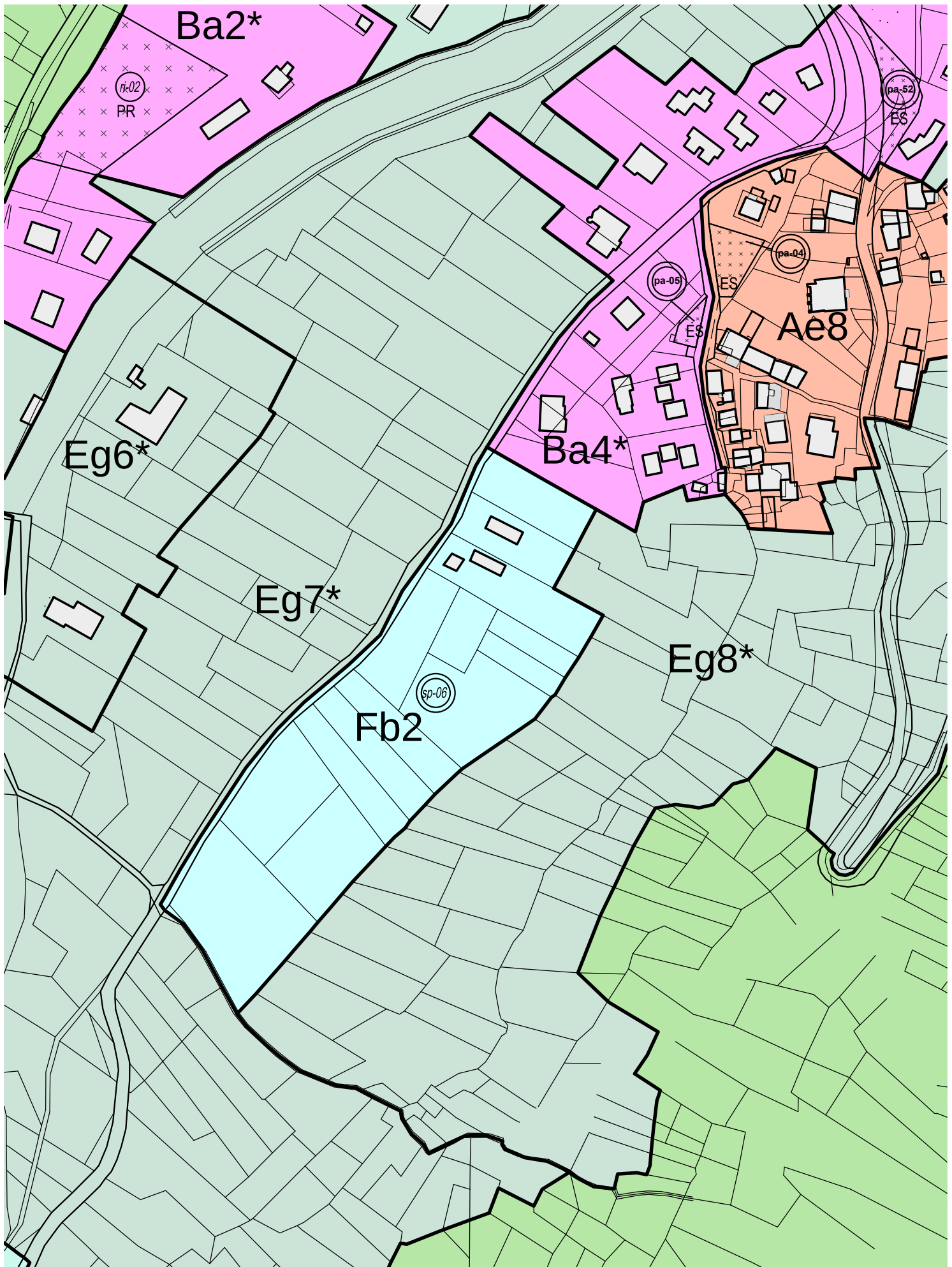
PRG VIGENTE

Stralcio Tav. P4 Cartografia della zonizzazione, servizi e viabilità del PRG

Stralcio Art. 18 NTA

Stralcio Art. 39 NTA

Stralcio Art. 61 NTA



Art. 18 (Fasce di rispetto)

1. Le fasce di rispetto ai sensi di legge sono indicate al Titolo II, Capo II .
2. Le fasce di rispetto stradali, dei corsi d'acqua e delle vasche di carico, di tutela, rispetto e protezione delle captazioni e delle opere di stoccaggio delle acque per consumo umano sono soggette alle disposizioni comuni di cui alle vigenti leggi⁶³ e delle relative norme di settore.
3. Le fasce di rispetto sono misurate con riferimento all'ubicazione effettiva degli elementi che le determinano.
4. Nelle fasce di rispetto di cui al comma 1 è vietata la nuova edificazione fatte salve diverse disposizioni contenute negli articoli relativi alle singole infrastrutture o dettate dagli Enti proprietari o gestori dei servizi o indicate da specifiche norme di settore.
5. Le fasce di rispetto dalle industrie insalubri⁶⁴ sono fissate pari a 10 metri, fatta salva diversa normativa di settore o indicazioni derivanti specifici organismi di controllo in materia igienico-sanitaria (USL, ARPA, ecc.); in dette fasce di rispetto è vietata la nuova edificazione con destinazione residenziale o ricettiva.

⁶³ LR 6 aprile 1998, n. 11 e smi, Titolo V, Capo II, e smi; D.leg.vo 3 aprile 2006, n.152

⁶⁴ Regio Decreto 27 luglio 1934, n.1265, art. 216

Art. 39 (Aree sciabili, piste di sci alpino e nordico e altre attrezzature turistiche)

1. Le aree sciabili, comprendenti le piste di sci nordico e di sci alpino con i relativi impianti di trasporto e le connesse attrezzature di servizio, sono indicate nella tavola *“P2 - Carta degli elementi degli usi e delle attrezzature con particolare rilevanza urbanistica”*; nelle stesse carte sono evidenziate distintamente le piste esistenti con le relative proposte di adeguamento e sviluppo da quelle di progetto.
2. Al fine di adeguare le aree sciabili di Valtournenche e Breuil-Cervinia alle esigenze imposte dalla moderna pratica degli sport invernali ed in particolare dello sci alpino e nordico¹⁶¹, e per garantire la sicurezza degli utenti, è consentito realizzare i sotto elencati interventi di carattere permanente¹⁶², con le limitazioni indicate all’articolo 42 delle NTA per le aree ricadenti in SIC/ZPS e all’art. 26 delle NTA per le aree di specifico interesse paesaggistico, storico, culturale o documentario e archeologico:
 - a) sistemazione e adeguamento funzionale di piste esistenti, anche con modificazione delle relative sezioni o con discostamento o eventuale allungamento degli attuali tracciati,
 - b) ampliamento di piste esistenti e realizzazione di nuove piste di completamento dell'esistente comprensorio sciistico,
 - c) sostituzione di impianti di risalita esistenti anche con modifica della tipologia e costruzione di nuovi impianti (a titolo puramente esemplificativo e non esaustivo, sciovia, seggiovia, telecabina, funivie bifuni), del relativo sistema tecnico di trasporto e delle portate orarie, con diversi tracciati e lunghezze di linea o differente localizzazione delle stazioni di partenza e di arrivo,
 - f) nuove costruzioni per attività turistiche di servizio alla pratica dello sci alpino e nordico sono consentite nelle sottozone di tipo Eh sulla base delle indicazioni contenute nelle relative tabelle.
3. Per gli interventi sulle aree sciabili, sulle piste per lo sci alpino e nordico e sui relativi impianti di risalita, indicati nella tavola di cui al precedente comma 1, si applicano le seguenti disposizioni¹⁶³:
 - a) i progetti relativi alle aree sciabili, alle piste e relativi impianti, alle attrezzature o vie di accesso alle aree attrezzate per lo sci alpino devono assicurare ove possibile la riduzione degli impatti in essere e tendere alla piena compatibilità con gli usi agropastorali e naturalistici;
 - b) a tale fine nelle aree occupate dalle piste è preclusa l'installazione di manufatti e costruzioni emergenti dal suolo che possano creare ostacolo alla funzionale pratica dello sci, quale elenco esemplificativo e non esaustivo, le recinzioni fisse, le vasche, i pozzetti e le aste porta irrigatori fisse;
 - c) per garantire altresì le attività agro-silvo-pastorali, nelle suddette aree devono essere ridotte al minimo indispensabile le attrezzature fisse emergenti dal terreno e quelle mobili devono essere tempestivamente rimosse e debitamente collocate in apposite aree o in locali di ricovero alla fine della stagione invernale, fatte salve le aste e le ventole degli impianti di innevamento artificiale e le reti fisse;

¹⁶¹ NAPTP, art. 29, comma 12.

¹⁶² NAPTP, art. 29, comma 8

¹⁶³ NAPTP, art. 29, comma 9

- d) ove possibile, gli interventi diretti alla riqualificazione delle piste di sci nordico esistenti devono comportare la riduzione delle alterazioni alla modellazione del suolo, alla copertura vegetale e al reticolo idrografico.
4. Previo rispetto di eventuali altre indicazioni contenute nelle presenti norme e nelle allegate tabelle di sottozona, e fatte salve diverse specifiche regolamentazioni di settore e l'acquisizione di eventuali autorizzazioni ai sensi di legge, sono ammesse le seguenti altre attività ricreative, sportive e didattico-scientifiche in ambiente naturale:
- la pratica dell'escursionismo a piedi e a cavallo e la mountain-bike sull'intera rete viaria comunale;
 - l'equitazione in aree attrezzate nelle zone di tipo E;
 - l'alpinismo, il free climbing e l'arrampicata sportiva nelle parti di territorio idonee a tali pratiche;
 - l'attività venatoria e la pesca sportiva;
 - le attività di osservazione a scopi turistici, didattici e scientifici dell'ambiente naturale e delle specifiche caratteristiche botaniche, faunistiche, geomorfologiche, ecc., con particolare riferimento alle aree di interesse naturalistico e paesaggistico presenti sul territorio;
 - le attività sportivo-ricreative praticate nella stagione invernale all'esterno delle apposite piste, quali sci alpinismo, escursionismo con sci o racchette, ecc.;
 - le attività ricreative in aree espressamente destinate ed attrezzate, quali le aree per pic-nic, o quelle non richiedenti attrezzature fisse, utilizzate occasionalmente per la pratica degli sport tradizionali valdostani e per altre attività ricreative o sportive, quali tiro con l'arco, tiro a segno, ecc.
5. Sono consentite le opere infrastrutturali necessarie al funzionale esercizio delle attività ricreativo-sportive e didattiche che non prevedano la realizzazione di fabbricati e quelle occorrenti per assicurare condizioni di sicurezza verso l'utenza, sono altresì ammesse, anche in area boscata, manufatti e nuove costruzioni dimensionalmente esigue per la tutela, la valorizzazione e lo studio dell'ecosistema del bosco quali casotti connessi al servizio forestale, per il controllo della caccia, all'osservazione naturalistica in genere, stazioni scientifiche in quanto opere infrastrutturali direttamente attinenti al soddisfacimento di interessi generali sulla base dei parametri edilizi indicati nelle tabelle di sottozona.

Art. 61 (Aree destinate a servizi)

1. Nella tavola “P4 - Carta della zonizzazione, dei servizi e della viabilità del PRG” sono individuate le infrastrutture e le aree per i servizi di rilevanza locale e regionale.

I servizi esistenti sul territorio comunale o previsti dal PRG, qualificati come obbligatori o facoltativi²³⁷, sono i seguenti:

a) Servizi di rilevanza locale

AMMINISTRAZIONE

Servizio	Ambito di integrazione	Tipo	esistente nella sottozona di PRG	in previsione nella sottozona di PRG	simboli con riferimento TAV. P4
Uffici comunali	comunale	obbligatorio	Ac1 -Pâquier	-	am-01
Uffici comunali -Polizia locale	comunale	obbligatorio	Be4*-Breuil-Cervinia	-	am-02
Cimitero	comunale	obbligatorio	Fb4*-L’Evette	-	am-03

SANITA'

Servizio	Ambito di integrazione	Tipo	esistente nella sottozona di PRG	in previsione nella sottozona di PRG	simboli con riferimento TAV. P4
Ambulatorio medico di base Valtournenche	comunale	facoltativo	Fb3-Cretaz	-	sa-01
Ambulatorio medico di base Breuil-Cervinia	comunale	facoltativo	Be4*-Breuil-Cervinia	-	sa-02
Centro traumatologico Breuil-Cervinia	comunale	facoltativo	Be4*-Breuil-Cervinia	-	sa-03
Assistenza agli anziani (Microcomunità per anziani)	comunale sovra-comunale	obbligatorio	Be2*-Paquier-L’Evette	-	sa-04
Garderie des enfants Breuil-Cervinia	comunale	obbligatorio	Be4*-Breuil-Cervinia	-	sa-05

²³⁷ DCR 24 marzo 1999, n. 517/XI

SICUREZZA

Servizio	Ambito di integrazione	Tipo	esistente nella sottozona di PRG	in previsione nella sottozona di PRG	simboli con riferimento TAV. P4
Sede per la protezione civile	comunale	obbligatorio	Ac1* -Pâquier	-	si-01
Aree per la gestione delle emergenze	comunale	obbligatorio	Ac1* -Pâquier	-	si-02
Aree per elicotteri Singlin	comunale	obbligatorio	Eg38*- Singlin	-	si-03
Aree per elicotteri Breuil-Cervinia	comunale	obbligatorio	Ec8*- Bois du Layet-Cristallo	-	si-04

ISTRUZIONE

Servizio	Ambito di integrazione	Tipo	esistente nella sottozona di PRG	in previsione nella sottozona di PRG	simboli con riferimento TAV. P4
Scuola dell'infanzia Valtournenche	comunale	obbligatorio	Fb3-Cretaz	-	is-01
Scuola primaria Valtournenche	comunale	obbligatorio	Fb3-Cretaz	-	is-02
Scuole medie inferiori Valtournenche	comunale	obbligatorio	Fb3-Cretaz	-	is-03
Scuola dell'infanzia Breuil-Cervinia	comunale	obbligatorio	Be4*-Breuil-Cervinia	-	is-04
Scuola primaria Breuil-Cervinia	comunale	obbligatorio	Be4*-Breuil-Cervinia	-	is-05

CULTURA

Servizio	Ambito di integrazione	Tipo	esistente nella sottozona di PRG	in previsione nella sottozona di PRG	simboli con riferimento TAV. P4
Biblioteca comunale Valtournenche	comunale	obbligatorio	Fb3-Cretaz	-	cu-01
Centro Congressi Valtournenche	comunale	facoltativo	Fb3-Cretaz	-	cu-02

B

VARIANTI E MODIFICAZIONI AL PRG

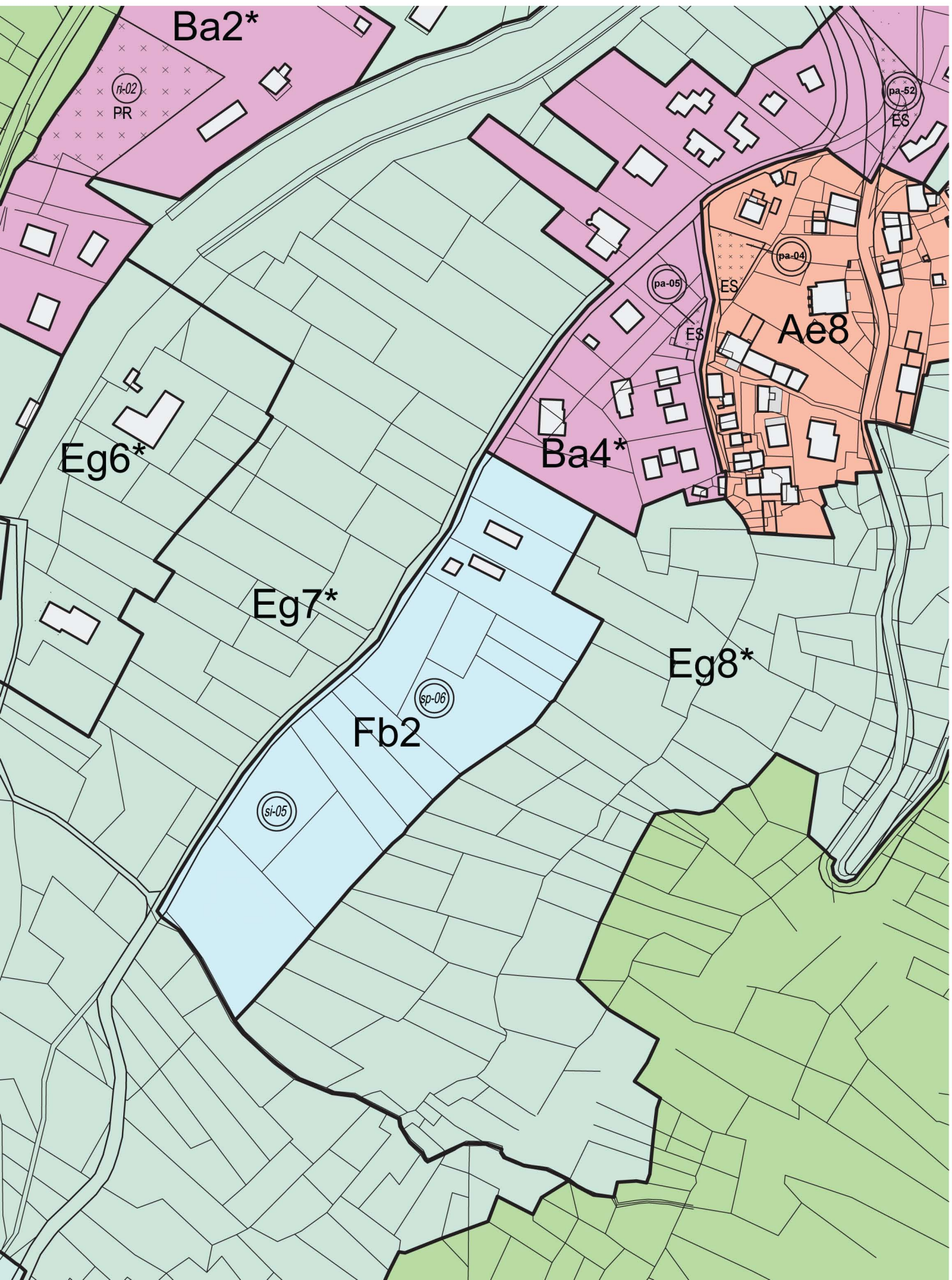
Stralcio Tav. P4 Cartografia della zonizzazione, servizi e viabilità del PRG

Stralcio Art. 18 NTA

Stralcio Art. 39 NTA

Stralcio Art. 61 NTA

**Tavole P2₀₅ Carta degli elementi degli usi e delle attrezzature con particolare
rilevanza urbanistica (tavole pdf allegate)**



Art. 18 (Fasce di rispetto)

1. Le fasce di rispetto ai sensi di legge sono indicate al Titolo II, Capo II .
2. Le fasce di rispetto stradali, dei corsi d'acqua e delle vasche di carico, di tutela, rispetto e protezione delle captazioni e delle opere di stoccaggio delle acque per consumo umano sono soggette alle disposizioni comuni di cui alle vigenti leggi⁶³ e delle relative norme di settore.
3. Le fasce di rispetto sono misurate con riferimento all'ubicazione effettiva degli elementi che le determinano.
4. Nelle fasce di rispetto di cui al comma 1 è vietata la nuova edificazione fatte salve diverse disposizioni contenute negli articoli relativi alle singole infrastrutture o dettate dagli Enti proprietari o gestori dei servizi o indicate da specifiche norme di settore.
5. Le fasce di rispetto dalle industrie insalubri⁶⁴ sono fissate pari a 10 metri, fatta salva diversa normativa di settore o indicazioni derivanti specifici organismi di controllo in materia igienico-sanitaria (USL, ARPA, ecc.); in dette fasce di rispetto è vietata la nuova edificazione con destinazione residenziale o ricettiva.
6. Le fasce di rispetto dalle piste da sci sono disciplinate all'art.39, comma 3, lettera b).

Commento [St1]: VNS 03
Si inserisce comma con rimando ad art.39

⁶³ LR 6 aprile 1998, n. 11 e smi, Titolo V, Capo II, e smi; D.leg.vo 3 aprile 2006, n. 152

⁶⁴ Regio Decreto 27 luglio 1934, n.1265, art. 216

Art. 39 (Aree sciabili, piste di sci alpino e nordico e altre attrezzature turistiche)

1. Le aree sciabili, comprendenti le piste di sci nordico e di sci alpino con i relativi impianti di trasporto e le connesse attrezzature di servizio, sono indicate nella tavola "P2 - Carta degli elementi degli usi e delle attrezzature con particolare rilevanza urbanistica; nelle stesse carte sono evidenziate distintamente le piste esistenti con le relative proposte di adeguamento e sviluppo da quelle di progetto.
2. Al fine di adeguare le aree sciabili di Valtournenche e Breuil-Cervinia alle esigenze imposte dalla moderna pratica degli sport invernali ed in particolare dello sci alpino e nordico¹⁶¹, e per garantire la sicurezza degli utenti, è consentito realizzare i sotto elencati interventi di carattere permanente¹⁶², con le limitazioni indicate all'articolo 42 delle NTA per le aree ricadenti in SIC/ZPS e all'art. 26 delle NTA per le aree di specifico interesse paesaggistico, storico, culturale o documentario e archeologico:
 - a) sistemazione e adeguamento funzionale di piste esistenti, anche con modificazione delle relative sezioni o con discostamento o eventuale allungamento degli attuali tracciati,
 - b) ampliamento di piste esistenti e realizzazione di nuove piste di completamento dell'esistente comprensorio sciistico,
 - c) sostituzione di impianti di risalita esistenti anche con modifica della tipologia e costruzione di nuovi impianti (a titolo puramente esemplificativo e non esaustivo, sciovie, seggiovia, telecabina, funivie bifuni), del relativo sistema tecnico di trasporto e delle portate orarie, con diversi tracciati e lunghezze di linea o differente localizzazione delle stazioni di partenza e di arrivo,
 - f) nuove costruzioni per attività turistiche di servizio alla pratica dello sci alpino e nordico sono consentite nelle sottozone di tipo Eh sulla base delle indicazioni contenute nelle relative tabelle.
3. Per gli interventi sulle aree sciabili, sulle piste per lo sci alpino e nordico e sui relativi impianti di risalita, indicati nella tavola di cui al precedente comma 1, si applicano le seguenti disposizioni¹⁶³:
 - a) i progetti relativi alle aree sciabili, alle piste e relativi impianti, alle attrezzature o vie di accesso alle aree attrezzate per lo sci alpino devono assicurare ove possibile la riduzione degli impatti in essere e tendere alla piena compatibilità con gli usi agropastorali e naturalistici;
 - b) a tale fine nelle aree occupate dalle piste è preclusa l'installazione di manufatti e costruzioni emergenti dal suolo che possano creare ostacolo alla funzionale pratica dello sci, quale elenco esemplificativo e non esaustivo, le recinzioni fisse, le vasche, i pozzetti e le aste porta irrigatori fisse, inoltre, ai sensi della legislazione vigente¹⁶⁴, per garantire la funzionalità delle piste, ai lati delle stesse sono previste fasce di rispetto di larghezza non inferiore a 5 metri dal confine delle piste nelle quali è vietato realizzare interventi edilizi, interventi comportanti trasformazioni territoriali o svolgere attività tali da ostacolare l'utilizzo in sicurezza delle piste stesse;

¹⁶¹ NAPTP, art. 29, comma 12.

¹⁶² NAPTP, art. 29, comma 8

¹⁶³ NAPTP, art. 29, comma 9

¹⁶⁴ L.R. 9/1992 e s.m.i., art. 3, comma 5bis

Commentato [St2]: VNS 03

Si inserisce fascia di rispetto ai sensi della L.R. 9/92 modificata con L.R. 2/2018

- c) per garantire altresì le attività agro-silvo-pastorali, nelle suddette aree devono essere ridotte al minimo indispensabile le attrezzature fisse emergenti dal terreno e quelle mobili devono essere tempestivamente rimosse e debitamente collocate in apposite aree o in locali di ricovero alla fine della stagione invernale, fatte salve le aste e le ventole degli impianti di innevamento artificiale e le reti fisse;
- d) ove possibile, gli interventi diretti alla riqualificazione delle piste di sci nordico esistenti devono comportare la riduzione delle alterazioni alla modellazione del suolo, alla copertura vegetale e al reticolo idrografico.
4. Previo rispetto di eventuali altre indicazioni contenute nelle presenti norme e nelle allegate tabelle di sottozona, e fatte salve diverse specifiche regolamentazioni di settore e l'acquisizione di eventuali autorizzazioni ai sensi di legge, sono ammesse le seguenti altre attività ricreative, sportive e didattico-scientifiche in ambiente naturale:
- la pratica dell'escursionismo a piedi e a cavallo e la mountain-bike sull'intera rete viaria comunale;
 - l'equitazione in aree attrezzate nelle zone di tipo E;
 - l'alpinismo, il free climbing e l'arrampicata sportiva nelle parti di territorio idonee a tali pratiche;
 - l'attività venatoria e la pesca sportiva;
 - le attività di osservazione a scopi turistici, didattici e scientifici dell'ambiente naturale e delle specifiche caratteristiche botaniche, faunistiche, geomorfologiche, ecc., con particolare riferimento alle aree di interesse naturalistico e paesaggistico presenti sul territorio;
 - le attività sportivo-ricreative praticate nella stagione invernale all'esterno delle apposite piste, quali sci alpinismo, escursionismo con sci o racchette, ecc.;
 - le attività ricreative in aree espressamente destinate ed attrezzate, quali le aree per pic-nic, o quelle non richiedenti attrezzature fisse, utilizzate occasionalmente per la pratica degli sport tradizionali valdostani e per altre attività ricreative o sportive, quali tiro con l'arco, tiro a segno, ecc.
5. Sono consentite le opere infrastrutturali necessarie al funzionale esercizio delle attività ricreativo-sportive e didattiche che non prevedano la realizzazione di fabbricati e quelle occorrenti per assicurare condizioni di sicurezza verso l'utenza, sono altresì ammesse, anche in area boscata, manufatti e nuove costruzioni dimensionalmente esigue per la tutela, la valorizzazione e lo studio dell'ecosistema del bosco quali casotti connessi al servizio forestale, per il controllo della caccia, all'osservazione naturalistica in genere, stazioni scientifiche in quanto opere infrastrutturali direttamente attinenti al soddisfacimento di interessi generali sulla base dei parametri edilizi indicati nelle tabelle di sottozona.
6. L'attività di eliski è ammessa sul territorio comunale nell'ambito della perimetrazione riportata nelle tavole "P2 - Carta degli elementi degli usi e delle attrezzature con particolare rilevanza urbanistica", che ne individuano il comprensorio, e secondo le prescrizioni contenute nel piano di eliski approvato¹⁶⁵.

Commentato [A3]: VNS 03

Si inserisce comma 6 per la disciplina dell'attività di eliski

Art. 61 (Aree destinate a servizi)

1. Nella tavola “P4 - Carta della zonizzazione, dei servizi e della viabilità del PRG” sono individuate le infrastrutture e le aree per i servizi di rilevanza locale e regionale.

I servizi esistenti sul territorio comunale o previsti dal PRG, qualificati come obbligatori o facoltativi²³⁸, sono i seguenti:

a) Servizi di rilevanza locale

AMMINISTRAZIONE

Servizio	Ambito di integrazione	Tipo	esistente nella sottozona di PRG	in previsione nella sottozona di PRG	simboli con riferimento TAV. P4
Uffici comunali	comunale	obbligatorio	Ac1 -Pâquier	-	am-01
Uffici comunali -Polizia locale	comunale	obbligatorio	Be4*-Breuil-Cervinia	-	am-02
Cimitero	comunale	obbligatorio	Fb4*-L'Evette	-	am-03

SANITA'

Servizio	Ambito di integrazione	Tipo	esistente nella sottozona di PRG	in previsione nella sottozona di PRG	simboli con riferimento TAV. P4
Ambulatorio medico di base Valtournenche	comunale	facoltativo	Fb3-Cretaz	-	sa-01
Ambulatorio medico di base Breuil-Cervinia	comunale	facoltativo	Be4*-Breuil-Cervinia	-	sa-02
Centro traumatologico Breuil-Cervinia	comunale	facoltativo	Be4*-Breuil-Cervinia	-	sa-03
Assistenza agli anziani (Microcomunità per anziani)	comunale sovra-comunale	obbligatorio	Be2*-Paquier-L'Evette	-	sa-04
Garderie des enfants Breuil-Cervinia	comunale	obbligatorio	Be4*-Breuil-Cervinia	-	sa-05

²³⁸ DCR 24 marzo 1999, n. 517/XI

SICUREZZA

Servizio	Ambito di integrazione	Tipo	esistente nella sottozona di PRG	in previsione nella sottozona di PRG	simboli con riferimento TAV. P4
Sede per la protezione civile	comunale	obbligatorio	Ac1* -Pâquier	-	si-01
Aree per la gestione delle emergenze	comunale	obbligatorio	Ac1* -Pâquier	-	si-02
Aree per elicotteri Singlin	comunale	obbligatorio	Eg38*- Singlin	-	si-03
Aree per elicotteri Breuil-Cervinia	comunale	obbligatorio	Ec8*- Bois du Layet-Cristallo	-	si-04
Aree per elicotteri Maisonasse	comunale	obbligatorio	Fb2- Maisonasse	-	si-05

Commento [St3]: VNS 03
Si inserisce servizio in tabella

ISTRUZIONE

Servizio	Ambito di integrazione	Tipo	esistente nella sottozona di PRG	in previsione nella sottozona di PRG	simboli con riferimento TAV. P4
Scuola dell'infanzia Valtournenche	comunale	obbligatorio	Fb3-Cretaz	-	is-01
Scuola primaria Valtournenche	comunale	obbligatorio	Fb3-Cretaz	-	is-02
Scuole medie inferiori Valtournenche	comunale	obbligatorio	Fb3-Cretaz	-	is-03
Scuola dell'infanzia Breuil-Cervinia	comunale	obbligatorio	Be4*-Breuil-Cervinia	-	is-04
Scuola primaria Breuil-Cervinia	comunale	obbligatorio	Be4*-Breuil-Cervinia	-	is-05

CULTURA

Servizio	Ambito di integrazione	Tipo	esistente nella sottozona di PRG	in previsione nella sottozona di PRG	simboli con riferimento TAV. P4
Biblioteca comunale Valtournenche	comunale	obbligatorio	Fb3-Cretaz	-	cu-01
Centro Congressi Valtournenche	comunale	facoltativo	Fb3-Cretaz	-	cu-02